



BANCA APULIA S.p.A. – Sede Legale Via Tiberio Solis, 40 – 71016 San Severo (FG)
Dir. Gen. C. Vittorio Emanuele II, 112 – Bari – CUIA FG REA n. 10638 – Cod. ABI 5787/7
C.F./IVA/Reg. Imp. di Foggia n. 00148520711 – Cap. Soc. Euro 39.943.987,00 – Ad. al Fondo
Interb. di Tutela dei Dep. e al Fondo Naz. di Garanzia – Appart. al gr. banc. "Intesa Sanpaolo"
iscritto all'Albo dei Gruppi Bancari, Direz. e Coordinamento Intesa Sanpaolo S.p.A.

CONTO CORRENTE ORDINARIO CONSUMATORI SERIE SPECIALE

TESTO CONTRATTUALE AGGIORNATO

CONDIZIONI ECONOMICHE

Nel mese di aprile il cliente riceverà la documentazione di trasparenza contenente le specifiche condizioni economiche applicate al suo rapporto.

In linea generale saranno conservati i valori già pattuiti, con le eccezioni di seguito dettagliate.

Cessano tutte le promozioni preesistenti.

Spese annue fisse di gestione della liquidità (ovvero, ove applicabili: Canone, Costo delle operazioni in franchigia, Spese per conteggio interessi e competenze) saranno ridenominate, nel rispetto del costo annuo fisso complessivo.

Costo di registrazione di ogni operazione (in aggiunta al costo dell'operazione): sarà applicato a ciascuna operazione a pagamento, effettuata oltre il numero delle operazioni eventualmente incluse nella franchigia trimestrale, il valore pattuito per l'attuale Gruppo di operazioni numericamente più consistente, che - qualora superiore - sarà ridotto a 1,60 euro.

L'elenco delle operazioni esenti da costi di registrazione è allegato a questo documento.

Costi di invio estratto conto / documenti di legge: per ciascun invio in formato cartaceo sarà applicato il valore già pattuito che, qualora superiore, sarà ridotto a 0,70 euro. L'invio in formato elettronico, ove il cliente disponga del relativo servizio, avverrà a titolo gratuito.

Sconfinamenti in assenza di fido:

- **Tasso debitore per sconfinamento in assenza di fido** (applicabile anche - in caso di mora – all'ammontare degli eventuali interessi debitori esigibili impagati): per ciascuna soglia di sconfinamento di seguito specificata sarà applicato un Tasso debitore annuo nominale di valore tempo per tempo variabile, parametrato al "Tasso limite" ai sensi della Legge 108/96 meno uno spread pari a 2 punti percentuali. Il "Tasso limite" di cui alla legge n. 108/1996, art. 2, comma 4 (cd. tasso soglia), è così calcolato: Tasso Effettivo Globale Medio (TEGM) aumentato di 1/4 del TEGM stesso più 4 punti percentuali. Il TEGM applicato è quello vigente al momento in cui si verifica l'utilizzo in assenza di affidamento, riferito alla categoria degli "Sconfinamenti in assenza di fido" e alla relativa classe di importo di appartenenza. Le misure del TEGM e del "Tasso limite" sono rilevabili dal Decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze pubblicato periodicamente sulla Gazzetta Ufficiale e consultabili anche in filiale e sul sito Internet della Banca. Qualsiasi futura modifica della normativa che definisce il "Tasso limite" (legge n. 108/1996 e Istruzioni della Banca d'Italia per la rilevazione del TEGM), sia essa relativa alle modalità di calcolo di detto "Tasso limite" che alla categoria e alla classe di importo di appartenenza, si applicherà automaticamente, in sostituzione di quanto sopra convenuto, senza necessità di preventiva comunicazione.
- **Commissione di istruttoria veloce (CIV) per ogni sconfinamento:** non sarà più applicato alcun costo. La commissione è già stata azzerata con effetto dal 1° ottobre 2017.

NORME CONTRATTUALI

Per i conti correnti con limitazioni operative (ad es. conti che non prevedono l'utilizzo a debito, conti senza convenzione di assegno), le norme di seguito indicate, se relative a operatività per cui il conto non è abilitato, si intendono non apposte.

Articolo 0. Ambito di applicazione

0.1. In caso di contrasto tra le disposizioni della presente Sezione e quelle delle Sottosezioni prevarranno queste ultime, ad eccezione degli artt. 15bis, 18 e 20 che prevarranno in ogni caso.

Articolo 1. Diligenza della Banca nel rapporto con il Cliente

1.1 Nel rapporto con il Cliente la Banca opera con diligenza professionale, secondo quanto previsto dall'art. 1176 cod. civ. e nel rispetto del D. Lgs. n. 385/1993 (Testo Unico Bancario).

Articolo 2. Modalità di firma dei documenti nei rapporti Banca-Cliente

2.1 La Banca, il Cliente e le persone autorizzate a rappresentarli sottoscrivono i documenti con modalità compatibili con i sistemi operativi della Banca; la Banca può adottare sistemi operativi che utilizzano esclusivamente documenti informatici.

2.2 I documenti informatici sono sottoscritti utilizzando gli strumenti di firma elettronica messi a disposizione dalla Banca. Tipologia e caratteristiche di questi strumenti di firma sono indicate nel "Foglio Informativo - Servizi vari" disponibile sul sito internet della Banca e presso le filiali.

Articolo 3. Conto cointestato

3.1 I cointestatari sono responsabili in solido verso la Banca, anche per le obbligazioni derivanti da atto o fatto di uno solo di essi e, in particolare, per le obbligazioni derivanti da concessioni di credito.

3.2 I cointestatari indicano nel contratto se intendono operare sul conto congiuntamente (firme congiunte) oppure separatamente (firme disgiunte).

Articolo 4. Conto cointestato con firme congiunte

4.1 Quando il conto è cointestato con firme congiunte, i cointestatari devono disporre congiuntamente qualsiasi operazione, compresa la chiusura del conto. Anche la richiesta di carte di pagamento collegate al conto, da intestare a uno dei cointestatari, deve essere autorizzata congiuntamente da tutti i cointestatari.

Articolo 5. Conto cointestato con firme disgiunte

5.1 Quando il conto è cointestato con firme disgiunte, ciascun cointestatario può disporre separatamente qualsiasi operazione, compresa la chiusura del conto, con piena liberazione della Banca anche nei confronti degli altri cointestatari. Anche la richiesta di carte di pagamento collegate al conto può essere fatta separatamente da ciascun cointestatario.

5.2 Il cointestatario che dispone la chiusura del conto o richiede una carta di pagamento collegata al conto, deve informare tempestivamente gli altri cointestatari.

5.3 La facoltà di firme disgiunte può essere modificata o revocata solo con comunicazione scritta alla Banca firmata da tutti i cointestatari.

5.4 In caso di morte o di sopravvenuta incapacità di agire di uno dei cointestatari del conto, ciascuno degli altri conserva il diritto di disporre separatamente. Analogo diritto spetta agli eredi del cointestatario, che sono però tenuti ad esercitarlo tutti insieme, ed al legale rappresentante dell'incapace. La Banca deve pretendere il concorso di tutti i cointestatari e degli eventuali eredi e del legale rappresentante dell'incapace, quando da uno di essi le sia stata comunicata esplicita opposizione alla prosecuzione dell'operatività del conto con firme disgiunte.

Articolo 6. Conferimento del potere di rappresentanza

6.1 Il Cliente deve indicare per iscritto le persone autorizzate a rappresentarlo nel rapporto con la Banca, precisando gli eventuali limiti del potere conferito. Se il potere di rappresentanza è conferito a più persone, le medesime, in mancanza di specifiche indicazioni, possono operare con firme disgiunte.

6.2 Quando il conto è intestato a più soggetti, le persone autorizzate devono essere nominate da tutti i cointestatari.

6.3 Salvo disposizione contraria, l'autorizzazione a rappresentare il Cliente non determina la revoca implicita di precedenti autorizzazioni.

Articolo 7. Cessazione e modifica del potere di rappresentanza

7.1 La revoca e la modifica del potere conferito alle persone autorizzate, o la rinuncia da parte delle medesime, devono essere comunicate alla Banca e sono opponibili alla Banca stessa trascorso un giorno lavorativo da quello di ricezione della comunicazione e ciò anche quando tali atti siano stati resi di pubblica ragione.

7.2 La morte o la sopravvenuta incapacità di agire del Cliente determinano la cessazione del potere di rappresentanza e sono opponibili alla Banca dal momento in cui essa ne ha notizia legalmente certa.

7.3 Quando il conto è intestato a più persone:

- la revoca del potere di rappresentanza può essere effettuata, in deroga all'art. 1726 cod. civ., anche da uno solo dei cointestatari mentre la modifica dei poteri deve essere fatta da tutti. Il cointestatario che dispone la revoca deve informare tempestivamente gli altri cointestatari e la persona cui è revocata la rappresentanza;
- la morte o la sopravvenuta incapacità di agire di uno solo dei cointestatari non determina la cessazione del potere di rappresentanza.

Articolo 8. **Comunicazioni della Banca al Cliente**

8.1 Le comunicazioni scritte della Banca al Cliente (quali, ad esempio, lettere, estratti conto, notifiche) devono essere effettuate all'indirizzo indicato nel contratto oppure a quello successivamente fatto conoscere per iscritto alla Banca dal Cliente.

8.2 Quando il conto è intestato a più persone, le comunicazioni della Banca sono effettuate all'indirizzo indicato nel contratto, oppure a quello successivamente fatto conoscere per iscritto alla Banca, con pieno effetto nei confronti di tutti i cointestatari. Eventuali modifiche dell'indirizzo:

- devono essere comunicate alla Banca da tutti i cointestatari, se il conto è cointestato con firme congiunte;
- possono essere comunicate alla Banca anche da uno solo dei cointestatari - il quale deve informare tempestivamente gli altri cointestatari - se il conto è cointestato con firme disgiunte.

Articolo 9. **Comunicazioni del Cliente alla Banca**

9.1 Le comunicazioni del Cliente alla Banca (quali, ad esempio, lettere, dichiarazioni, incarichi, opposizioni, revoche o modifiche dei poteri di rappresentanza) devono essere effettuate per iscritto alla Filiale presso cui è aperto il conto e compilate in modo chiaro, completo e leggibile.

Articolo 10. **Esecuzione di incarichi conferiti dal Cliente**

10.1 La Banca deve eseguire gli incarichi del Cliente secondo le indicazioni contenute nei documenti con cui gli incarichi sono conferiti. Tuttavia, qualora ricorra un giustificato motivo, la Banca può non accettare l'incarico richiesto, dandone tempestiva comunicazione al Cliente.

10.2 In assenza di particolari istruzioni del Cliente, la Banca determina le modalità di esecuzione degli incarichi tenendo conto degli interessi del Cliente e della natura degli incarichi stessi.

10.3 Ai sensi dell'art. 1717 cod. civ., il Cliente autorizza la Banca a farsi sostituire da un proprio corrispondente, anche non bancario.

10.4 Ai sensi dell'art. 1373 cod. civ., il Cliente può revocare l'incarico conferito finché il medesimo non abbia avuto un principio di esecuzione, compatibilmente con le modalità dell'esecuzione medesima.

10.5 Se nell'esecuzione di un incarico la Banca entra in relazione con altri soggetti (quali, ad esempio, portatori di assegni, beneficiari di disposizioni di pagamento) essa procede alla loro identificazione valutando l'idoneità dei documenti di identità da questi esibiti.

Articolo 11. **Utilizzo del conto mediante assegni bancari**

11.1 Le disposizioni con assegni sul conto si effettuano mediante l'uso di moduli per assegni forniti dalla Banca. Per la consegna dei moduli il Cliente deve rilasciare la dichiarazione prevista dall'art. 124 del R.D. n. 1736/1933 ed eleggere lo speciale domicilio ai fini delle comunicazioni previste dall'art. 9-bis della L. n. 386/1990.

11.2 Il Cliente deve custodire con ogni cura i moduli per assegni e i relativi moduli di richiesta. Il Cliente non è responsabile nei confronti della Banca delle conseguenze dannose derivanti dall'uso abusivo o illecito dei predetti moduli dal momento in cui la Banca ha ricevuto dal Cliente comunicazione scritta della perdita o sottrazione degli stessi, ferma restando, anche prima di tale momento, la responsabilità della Banca nel pagamento degli assegni secondo il principio della diligenza professionale.

11.3 La Banca non è obbligata al pagamento di assegni tratti su un conto con disponibilità insufficiente. Pertanto il Cliente, prima di disporre del conto (anche tramite una carta di pagamento ad esso collegata), deve verificare che le operazioni non rendano la disponibilità insufficiente al pagamento degli assegni già tratti sul conto stesso e non ancora addebitati.

11.4 Qualora il Cliente abbia tratto un assegno su un conto con disponibilità insufficiente, la Banca provvede al pagamento dell'assegno utilizzando eventuali fondi disponibili su altro conto intestato al Cliente solo a condizione che il medesimo – insieme agli eventuali cointestatari dell'altro conto, se con firme congiunte – dia alla Banca istruzioni scritte in tempo utile a consentire il pagamento dell'assegno.

11.5 La Banca addebita gli assegni emessi dal Cliente con valuta data di emissione, salvo il caso di assegno postdatato che è addebitato con valuta data di pagamento, se il titolo è presentato alla Banca, o data di negoziazione, se l'incasso avviene tramite altra banca.

Articolo 12. **Addebito in conto di assegni e cambiali**

12.1 La Banca addebita sul conto gli assegni o i titoli cambiari emessi o accettati dal Cliente, anche se questi presentino firme di girata non leggibili o incomplete.

Articolo 13. **Utilizzo del conto per operazioni in valuta estera**

13.1 Eventuali operazioni sul conto in valuta estera devono essere prima concordate tra Banca e Cliente. L'accordo preventivo non occorre per le operazioni in valuta estera di cui all'art. 32 comma 2.

13.2 L'importo delle operazioni in valuta estera effettuate dal Cliente, anche con assegni, è addebitato in conto previa conversione in euro - o nella valuta pattuita - al cambio pubblicizzato dalla Banca alla data di esecuzione dell'operazione. Con analoga modalità di conversione sono accreditati in conto i versamenti e i bonifici disposti da terzi.

Articolo 14. Utilizzo del conto presso le Filiali di altre banche del Gruppo Intesa Sanpaolo

14.1 Il Cliente può disporre le seguenti operazioni anche presso le Filiali di altre banche del Gruppo Intesa Sanpaolo:

- prelievo e versamento di contanti;
- versamento salvo buon fine di assegni bancari tratti su banche italiane e di assegni circolari emessi da banche italiane.

14.2 L'elenco delle operazioni e delle banche del Gruppo Intesa Sanpaolo presso cui le operazioni possono essere effettuate (di seguito: Banche Abilitate) può essere ampliato in qualsiasi momento dalla Banca, senza alcun onere di comunicazione al Cliente. In caso di riduzione, si applicano le disposizioni in materia di modifica delle condizioni contrattuali. L'elenco aggiornato delle operazioni disponibili e delle Banche Abilitate è riprodotto nel Foglio Informativo relativo al conto corrente, posto a disposizione del pubblico presso le Filiali della Banca.

14.3 Le operazioni effettuate presso le Banche Abilitate:

- sono contabilizzate sul conto con l'indicazione di una specifica descrizione;
- possono essere effettuate entro il limite del saldo disponibile del conto corrente.

A esse si applicano i termini di disponibilità e le valute previsti per le corrispondenti operazioni effettuate presso le Filiali della Banca.

14.4 I soggetti autorizzati a operare sul conto presso la Banca sono autorizzati a operare anche presso le Banche Abilitate, con le stesse facoltà, limiti e modalità.

14.5 Il Cliente autorizza la Banca a rendere disponibili alle Banche Abilitate i dati e le informazioni inerenti il conto, necessarie all'esecuzione delle operazioni richieste.

14.6 Ai fini del presente articolo, la Banca ha delegato le Banche Abilitate a operare in suo nome e conto nei confronti del Cliente. La delega non implica esonero o limitazione di responsabilità della Banca per l'operato della Banca Abilitata.

Articolo 15. Utilizzo a debito del conto

15.1 Il Cliente può utilizzare il conto a debito solo previo accordo con la Banca per la concessione di affidamento.

15.2 L'eventuale utilizzo, o comunque l'addebito, di somme di denaro in mancanza di affidamento, in eccedenza rispetto al saldo del conto che la Banca ritenesse comunque di consentire (cosiddetto "sconfinamento in assenza di fido") non comporta la concessione di credito neppure per l'importo dello sconfinamento. Tale importo, unitamente alle commissioni, spese e oneri, deve essere rimborsato, anche senza espressa richiesta della Banca:

- entro il termine di 10 giorni dalla data in cui si è verificato lo sconfinamento in assenza di fido, se il Cliente è consumatore,
- entro il termine di 1 giorno dalla data in cui si è verificato lo sconfinamento in assenza di fido, se il Cliente è non consumatore.

15.3 Se sul conto è concesso un affidamento, l'eventuale utilizzo, o comunque l'addebito, di somme di denaro in eccedenza rispetto all'importo dell'affidamento che la Banca ritenesse comunque di consentire non comporta l'aumento di tale importo e deve essere anch'esso rimborsato, unitamente alle commissioni, spese e oneri, come previsto nel comma 2 (salvo diversa previsione del contratto di affidamento).

15.4 Nei casi previsti nei precedenti commi 2 e 3, il Cliente dovrà corrispondere gli interessi debitori.

Articolo 15bis. Accrediti sul conto

15bis.1 La Banca ha facoltà di eseguire ogni disposizione del Cliente o di terzi, destinata ad affluire sul conto del Cliente, mediante accredito sul conto della Banca e successivo accredito sul conto del Cliente, decurtando quest'ultimo accredito degli importi compensabili in forza del successivo art. 18. Un'eventuale mancata decurtazione non pregiudica il diritto della Banca di avvalersi successivamente della compensazione medesima. Se il Cliente è consumatore, ogni addebito sul suo conto per crediti della Banca sarà parimenti decurtato degli importi a suo credito, compensabili in forza del successivo art. 18. Un'eventuale mancata decurtazione non pregiudica il diritto del Cliente di avvalersi successivamente della compensazione medesima.

Articolo 16. Versamento in conto di assegni e altri titoli

16.1 Il versamento in conto di assegni e altri titoli è regolato come segue:

- a) gli assegni bancari tratti su banche in Italia, gli assegni circolari emessi in Italia, gli assegni di altro genere e i titoli postali sono accreditati con riserva di verifica e salvo buon fine; il relativo importo è disponibile appena decorsi i termini di disponibilità economica indicati in contratto;
- b) gli assegni tratti o emessi sull'estero, gli effetti, le ricevute bancarie e i documenti similari, sono accreditati con riserva di verifica e salvo buon fine; il relativo importo è disponibile solo dopo che la Banca ne abbia effettuato la verifica o l'incasso e che dell'avvenuto incasso abbia avuto conoscenza la Filiale accreditante.

16.2 La valuta applicata all'accredito determina unicamente la decorrenza degli interessi senza attribuire al Cliente alcun diritto circa la disponibilità economica dell'importo.

16.3 La Banca può consentire al Cliente di utilizzare, in tutto o in parte, l'importo accreditato:

- prima che siano decorsi i termini di disponibilità economica, per i titoli di cui al punto a),
- prima di averne effettuato l'incasso, per i titoli di cui al punto b),

senza che ciò comporti affidamento di analoghe concessioni per il futuro, e questo ancorché sull'importo sia iniziata la decorrenza degli interessi.

16.4 Con riguardo ai titoli di cui al punto a), prima della scadenza dei termini di disponibilità giuridica indicati in contratto, la Banca ha il diritto di addebitare sul conto in qualsiasi momento l'importo dei titoli accreditati nonché di esercitare - in caso di mancato incasso - tutti i diritti e le azioni, compresi quelli di cui all'art. 1829 cod. civ.

16.5 Per i titoli di cui al punto b), la Banca ha il diritto di addebitare sul conto in qualsiasi momento l'importo dei titoli accreditati nonché di esercitare - in caso di mancato incasso - tutti i diritti e le azioni, compresi quelli di cui all'art. 1829 cod. civ. e ciò anche nel caso in cui abbia consentito al Cliente di utilizzare anticipatamente l'importo medesimo. Inoltre, poiché le banche degli Stati Uniti d'America e di altri Paesi esigono dai cedenti di assegni e di effetti cambiari la garanzia del rimborso qualora, anche dopo il pagamento, venga comunque contestata la regolarità formale del titolo o l'autenticità o la completezza di una girata apposta sul medesimo, il Cliente che versi sul conto uno di tali titoli deve rimborsarli alla Banca in qualunque tempo, a semplice richiesta, se la Banca stessa riceva analoga domanda dal suo corrispondente o dal trattario. Il Cliente è obbligato ad accettare, a legittimazione e prova della suddetta richiesta di rimborso, i documenti idonei a tale scopo secondo la rispettiva legge estera, anche se sostitutivi del titolo di credito.

16.6 La Banca non accetta il versamento in conto di titoli che risultino tagliati nell'angolo superiore sinistro.

Articolo 17. **Diritto di garanzia**

17.1 La Banca ha diritto di ritenzione sui titoli o valori di pertinenza del Cliente - comunque detenuti dalla Banca o che pervengano a essa successivamente - a garanzia di qualunque suo credito presente o futuro, anche non liquido ed esigibile ed ancorché assistito da altra garanzia reale o personale, rappresentato da saldo passivo di conto corrente o dipendente da qualunque operazione bancaria. Il diritto di ritenzione può essere esercitato sui predetti titoli o valori fino a concorrenza del credito vantato dalla Banca.

17.2 Quando il credito della Banca è vantato nei confronti di più soggetti condebitori, il diritto di ritenzione può essere esercitato, sino a concorrenza dell'intero credito della Banca, anche su conti, depositi o altri rapporti intestati solo ad alcuni dei condebitori.

Articolo 18. **Compensazione**

18.1 Quando tra il Cliente e la Banca esistono più rapporti di conto, di deposito o di altro genere, ha luogo in ogni caso la compensazione di legge, che viene comunque pattuita anche in relazione agli interessi creditori e debitori esigibili dovuti in forza del rapporto di conto e di qualsiasi altro rapporto in essere tra le parti; dette compensazioni sono evidenziate nell'estratto conto di cui all'art. 21.

18.2 Al verificarsi di una delle ipotesi previste dall'art. 1186 cod. civ., la Banca, senza necessità di pronunzia giudiziale di insolvenza, ha altresì il diritto di valersi della compensazione ancorché i crediti, seppure in monete differenti, non siano liquidi ed esigibili e ciò in qualunque momento senza obbligo di preavviso o formalità, fermo restando che dell'intervenuta compensazione la Banca dà tempestiva comunicazione scritta al Cliente.

18.3 Se il conto è cointestato a più persone e presenta un saldo creditore, la Banca può effettuare su tale conto la compensazione di cui ai commi 1 e 2, sino a concorrenza dell'intero suo credito, anche se il debito nei suoi confronti è di pertinenza di uno soltanto dei cointestatari.

18.4 Se il conto è cointestato a più persone e presenta un saldo debitore, la Banca può effettuare la compensazione di cui ai commi 1 e 2, sino a concorrenza dell'intero suo credito, anche su conti, depositi o altri rapporti intestati solo ad alcuni dei cointestatari.

18.5 La facoltà di compensazione prevista nel comma 2 è esclusa se il Cliente è consumatore.

Articolo 19. **Compensazione e pagamento di assegni**

19.1 La Banca, quando si avvale della compensazione di legge di cui al comma 1 dell'articolo 18, non è obbligata a pagare gli assegni presentati in data posteriore a quella della compensazione, qualora, a seguito dell'intervenuta compensazione sia venuta meno la provvista necessaria al pagamento degli assegni.

19.2 La Banca, quando si avvale della compensazione di cui al comma 2 dell'articolo 18, non è obbligata a pagare gli assegni presentati in data posteriore a quella di ricezione, da parte del Cliente, della comunicazione della Banca di valersi della compensazione, qualora, a seguito della compensazione sia venuta meno la provvista necessaria al pagamento degli assegni.

19.3 Nei casi di cui ai commi 1 e 2, il Cliente deve costituire senza ritardo i fondi necessari al pagamento anche degli assegni tratti in data anteriore a quella della compensazione, per i quali non sia ancora scaduto il termine di presentazione.

19.4 Il presente articolo si applica anche nel caso di conti cointestati a più persone.

Articolo 20. Contabilizzazione e regolamento degli interessi

20.1 Gli interessi creditori e debitori maturati sul saldo del conto sono conteggiati il 31 dicembre di ogni anno e comunque alla chiusura definitiva del conto o dell'apertura di credito regolata in conto per cui sono dovuti.

20.2 Gli interessi creditori sono accreditati in conto al 31 dicembre di ogni anno e comunque alla chiusura definitiva del conto.

20.3 Il saldo risultante dalla chiusura contabile al 31 dicembre produce interessi, creditori o debitori, secondo la misura indicata nelle condizioni economiche del contratto o successivamente modificata.

20.4 Gli interessi debitori sulle aperture di credito regolate in conto e sugli sconfinamenti (in presenza o meno di un'apertura di credito) maturati al 31 dicembre di ogni anno diventano esigibili il primo marzo dell'anno successivo a quello in cui sono maturati o, immediatamente, in caso di chiusura definitiva del conto o dell'apertura di credito regolata in conto per cui sono dovuti. Tali interessi devono essere pagati alla Banca alla data in cui diventano esigibili; in caso di mancato pagamento alla data di esigibilità, tali interessi producono interessi di mora nella misura indicata nelle condizioni economiche di questo contratto o successivamente modificata.

20.5 Se non pagati diversamente, i predetti interessi debitori esigibili potranno essere, in tutto o in parte, compensati in base agli artt. 15bis e 18.1 (anche con il saldo attivo del conto) oppure addebitati quale sorte capitale sul conto del Cliente con saldo debitore (affidato o meno) purché, in quest'ultimo caso, egli abbia autorizzato in tal senso la Banca; a seguito dell'addebito sul conto debitore tali interessi sono considerati sorte capitale ed il saldo risultante produce pertanto ulteriori interessi secondo la misura indicata nelle condizioni economiche del contratto o successivamente modificata.

20.6 Per ogni conto corrente, la scelta del Cliente di autorizzare o meno la Banca, ai fini di cui al precedente comma 5, è unica e riguarda tutti gli interessi debitori scaduti (e relativi interessi di mora); tale scelta può essere modificata in ogni momento dal Cliente, mediante firma di apposito modulo cartaceo o informatico; la revoca deve pervenire prima che l'addebito abbia avuto luogo.

Articolo 20. bis Regolamento periodico delle commissioni spese e oneri

20 bis.1 Il regolamento in conto delle commissioni, spese e oneri anche fiscali (così detta chiusura contabile) avviene con la periodicità indicata nelle condizioni economiche di questo contratto o successivamente modificata.

20 bis.2 Il Cliente può in ogni momento prelevare il saldo creditore disponibile. La Banca può chiedere in ogni momento il rimborso del saldo debitore che eventualmente risulti a seguito della chiusura contabile del conto, salvo quanto diversamente previsto in caso di apertura di credito.

Articolo 21. Estratto conto, rendiconto interessi e loro approvazione

21.1. La Banca invia l'estratto conto a seguito di ogni regolamento periodico di cui all'art.20bis indicando separatamente l'ammontare degli interessi maturati. L'estratto conto del periodo di regolamento che si chiude al 31 dicembre di ogni anno e comunque alla chiusura definitiva del conto o del rapporto regolato in conto, riporta il rendiconto degli interessi di cui all'art.20. Ciascun estratto conto si considera ricevuto entro il ventottesimo giorno successivo alla data cui è riferito, qualora il Cliente non denunci per iscritto alla Banca, entro i successivi 30 giorni, la sua mancata consegna.

21.2 Trascorsi 60 giorni dalla data di ricevimento dell'estratto conto senza che sia pervenuto alla Banca per iscritto un reclamo specifico, l'estratto conto si intende approvato dal Cliente.

21.3 Nel caso di errori di scritturazione o di calcolo, omissioni o duplicazioni di partite, il Cliente può chiedere la rettifica di tali errori o omissioni nonché l'accredito con pari valuta degli importi erroneamente addebitati o omessi entro il termine di prescrizione ordinaria, decorrente dalla data di ricevimento dell'estratto conto. Entro il medesimo termine e a decorrere dalla data di invio dell'estratto conto, la Banca può chiedere la restituzione di quanto a essa dovuto per le stesse causali e per indebiti accrediti.

Articolo 22. Conto non movimentato

22.1 Qualora il conto non abbia avuto movimenti da oltre un anno e presenti un saldo creditore non superiore a euro 258,23, la Banca ha facoltà di cessare di corrispondere gli interessi, di addebitare le spese di gestione del conto, e di inviare l'estratto conto.

22.2 Ai fini del comma 1, non si considerano movimenti le disposizioni pervenute da terzi e le operazioni che la Banca effettua in forza di prescrizioni di legge o d'iniziativa, quali ad esempio l'accredito di interessi e l'addebito di spese.

Articolo 23. Recesso e chiusura definitiva del conto

23.1 Il Cliente e la Banca possono recedere in qualsiasi momento dal contratto di conto corrente con comunicazione scritta. La comunicazione del Cliente contenente la richiesta di chiusura del conto:

- a) può essere consegnata dal Cliente alla Banca;
- b) può essere inviata alla Banca tramite posta;
- c) o infine – solo se il Cliente è un consumatore - può essere inviata alla Banca da un'altra banca presso cui il Cliente intende trasferire il saldo del conto di cui chiede la chiusura. Se la comunicazione di recesso dal conto è inviata alla Banca con questa modalità, la chiusura del conto avviene secondo quanto stabilito dalla normativa sul trasferimento dei servizi di pagamento.

23.2 Se il Cliente chiede la chiusura del conto con la modalità a) oppure b) del comma 1, la chiusura avviene entro i seguenti termini:

- 3 giorni lavorativi, se al conto non sono collegati altri rapporti o servizi. Il termine decorre dalla data in cui la Banca riceve la richiesta di chiusura del conto;

- 12 giorni lavorativi, se al conto sono collegati altri rapporti o servizi. Il termine decorre dalla data in cui la Banca riceve la richiesta di chiusura del conto ed è subordinato al fatto che il Cliente restituisca le carte di pagamento collegate al conto e fornisca le istruzioni per definire i rapporti o servizi collegati. Nel predetto termine la Banca acquisisce i dati delle operazioni relative ai rapporti o servizi collegati al conto e definisce il saldo di chiusura. Il termine può tuttavia essere superato se, per la definizione di alcuni rapporti o servizi, la banca deve acquisire dati da soggetti terzi (tali fattispecie sono indicate nel Foglio Informativo relativo al conto corrente).

Se il Cliente non restituisce i moduli per assegni non utilizzati e i dispositivi per l'utilizzo del servizio di internet banking, la Banca può bloccare tali strumenti anche senza la loro materiale restituzione.

23.3 Se il Cliente consumatore si avvale della modalità c) del comma 1, la chiusura avviene nella data che il Cliente indica alla banca presso cui intende trasferire il saldo del conto, salvo che, per la presenza di obblighi pendenti, la chiusura non possa avvenire nella data indicata dal Cliente.

23.4 Dalla data in cui la Banca riceve la richiesta del Cliente e sino al momento in cui essa sospende definitivamente l'operatività del Conto per effettuare il calcolo delle competenze, restano possibili sul conto solo le seguenti operazioni: prelievi allo sportello, bonifici disposti allo sportello, accrediti, addebiti diretti (ad esempio per il pagamento di utenze o altri servizi), addebito di rate di mutui e finanziamenti, pagamento di assegni. Altre operazioni sul conto sono possibili solo se concordate con la Banca; la loro esecuzione può determinare un allungamento dei tempi di chiusura.

23.5 Prima della data di chiusura del conto ciascuna delle parti deve corrispondere all'altra quanto dovuto. Pertanto la presenza sul conto di un saldo negativo, alla data di chiusura, costituisce un obbligo pendente del Cliente che può ritardare la chiusura del conto rispetto a quanto indicato nei commi precedenti.

23.6 La Banca può comunicare al Cliente il recesso con le modalità indicate al comma 1 lett. a) o b). Per la chiusura del conto deve essere dato al Cliente un preavviso minimo di due mesi se il Cliente è consumatore e di 10 giorni se è non consumatore; per la cessazione della convenzione di assegno deve essere dato un preavviso di almeno 10 giorni. La comunicazione della Banca diviene efficace allo scadere del termine di preavviso. Se ricorre un giustificato motivo la Banca può recedere anche senza preavviso, purché ne sia data tempestiva comunicazione scritta al Cliente. I soggetti rientranti nella categoria delle "Microimprese" di cui al D. Lgs. n. 11/2010 sono equiparati ai consumatori.

23.7 La convenzione di assegno cessa alla chiusura del conto oppure qualora il cliente o la Banca recedano solo da tale convenzione. La Banca procede al pagamento degli assegni tratti sul conto se alla data di presentazione dei titoli la convenzione di assegno è ancora attiva e se vi sono fondi sufficienti per il pagamento. Se la Banca non può procedere al pagamento per mancanza di fondi o per cessazione della convenzione di assegno si determinano gli effetti stabiliti dall'art. 9 della legge n. 386/1990 (Nuova disciplina sanzionatoria degli assegni bancari).

Articolo 24. Solidarietà e indivisibilità delle obbligazioni assunte dal Cliente

24.1 Tutte le obbligazioni del Cliente verso la Banca, e in particolare quelle dipendenti da eventuali concessioni di credito, si intendono assunte in via solidale e indivisibile, pure in caso di cointestazione anche per gli aventi causa del Cliente a qualsiasi titolo.

Articolo 25. Modifica unilaterale delle condizioni contrattuali

25.1 La Banca si riserva la facoltà di modificare unilateralmente le norme e le condizioni economiche applicate al rapporto, nel rispetto dei criteri e delle modalità stabilite dall'art. 118 del D. Lgs. n. 385/1993 (Testo Unico Bancario).

25.2 Se la Banca esercita la suddetta facoltà, il Cliente ha diritto di recedere dal conto, senza spese, entro la data prevista per l'applicazione delle modifiche, e di ottenere, in occasione della liquidazione del rapporto, l'applicazione delle condizioni precedentemente praticate.

Articolo 26. Commissioni, spese e oneri

26.1 Il Cliente è tenuto a pagare le commissioni, le spese e gli oneri, anche fiscali, inerenti o conseguenti al conto. Sono altresì a carico del Cliente le spese eventualmente sostenute dalla Banca in dipendenza di pignoramenti o sequestri operati sui valori del Cliente.

Articolo 27. Reclami e procedure di risoluzione stragiudiziale delle controversie

27.1 Il Cliente può presentare un reclamo alla Banca con le modalità indicate nel Foglio Informativo, disponibile nelle Filiali e sul sito Internet della Banca.

27.2 Se il Cliente non è soddisfatto della risposta ricevuta o non ha ricevuto risposta entro 30 giorni, prima di ricorrere al giudice può rivolgersi all'Arbitro Bancario Finanziario (ABF); per sapere come rivolgersi all'Arbitro e l'ambito della sua competenza si può consultare il sito www.arbitrobancariofinanziario.it, chiedere presso le Filiali della Banca d'Italia, oppure chiedere alla Banca.

27.3 Il Cliente e la Banca, per l'esperimento del procedimento di mediazione nei termini previsti dalla normativa vigente, possono ricorrere:

- al Conciliatore BancarioFinanziario – Associazione per la soluzione delle controversie bancarie, finanziarie e societarie – ADR; il Regolamento del Conciliatore BancarioFinanziario può essere consultato sul sito www.conciliatorebancario.it o chiesto alla Banca;
- oppure a un altro organismo iscritto nell'apposito registro tenuto dal Ministero della Giustizia e specializzato in materia bancaria e finanziaria.

27.4 La Banca d'Italia esercita la vigilanza sull'attività svolta dalla Banca in base al presente contratto. Il Cliente ha diritto di presentare esposti alla Banca d'Italia.

Articolo 28. **Lingua del contratto – Copia del contratto – Sanzioni**

28.1 La lingua del contratto e delle comunicazioni inerenti il rapporto è quella italiana.

28.2 Il Cliente ha diritto di ottenere, a richiesta, copia del contratto e del documento di sintesi aggiornato.

28.3 Per eventuali violazioni della disciplina in materia di servizi di pagamento sono applicabili a carico degli intermediari sanzioni amministrative ai sensi dell'art. 32 del D. Lgs. n. 11/2010 e degli artt. 130 e ss. del D. Lgs. n. 385/1993 (Testo Unico Bancario).

Articolo 29. **Legge applicabile**

29.1 Il contratto è regolato dalla legge italiana.

Articolo 30. **Foro competente**

30.1 Se il Cliente è consumatore, Foro competente è quello dove il Cliente ha la residenza o domicilio eletto.

30.2 Se il Cliente è non consumatore, Foro competente è anche quello dove ha sede legale la Banca.

SERVIZI DI PAGAMENTO

Sottosezione (A) - NORME GENERALI

Articolo 31. **Definizioni**

31.1 Nella sezione Servizi di pagamento si intende per:

- a) Addebito Diretto: Pagamento a debito del Conto eseguito dalla Banca sulla base di un ordine del Beneficiario preventivamente autorizzato dal Cliente;
- b) Beneficiario: soggetto destinatario di Pagamenti a debito del Conto;
- c) Conto: il rapporto bancario, disciplinato in questo contratto, utilizzato per l'effettuazione e la ricezione di Pagamenti;
- d) Giorno Lavorativo: un giorno nel quale la Banca è operativa nella prestazione dei servizi di Pagamento; l'elenco dei giorni considerati Giorni Lavorativi è disponibile presso le filiali;
- e) Identificativo Unico: combinazione di lettere, numeri o simboli che individuano un conto interessato dall'operazione di Pagamento o il Beneficiario (ad esempio, il codice IBAN);
- f) Intermediario del Beneficiario: il prestatore di servizi di pagamento scelto dal Beneficiario; tale ruolo può essere rivestito dalla Banca;
- g) Intermediario del Pagatore: il prestatore di servizi di pagamento scelto dal Pagatore; tale ruolo può essere rivestito dalla Banca;
- h) Paese E.E.A.: Stato appartenente all'Area Economica Europea (European Economic Area – E.E.A.); ne fanno parte attualmente gli Stati dell'Unione Europea nonché Norvegia, Islanda e Liechtenstein;
- i) Pagamento: operazione comportante il trasferimento di fondi; ove non diversamente precisato, indica operazioni sia a debito che a credito del Conto; non rientrano in tale ambito le operazioni previste all'art. 2, comma 2 del D. Lgs. n. 11/2010, fra cui i pagamenti mediante assegni, titoli cambiari e vaglia cambiari;
- j) Pagamento Extra E.E.A.: Pagamento rientrante fra quelli indicati al comma 1 lett. a) e c) dell'art. 32 ma che non ha le caratteristiche indicate al comma 2 dello stesso articolo (ad esempio, Pagamento in dollari a credito del Conto; Pagamento in euro a credito del Conto se l'Intermediario del Pagatore è situato negli Stati Uniti d'America);
- k) Pagatore: soggetto che effettua un Pagamento a credito del Conto.

Articolo 32. **Ambito di applicazione**

32.1 Le norme contenute nella presente sottosezione si applicano ai seguenti servizi di Pagamento relativi al Conto:

- a) Pagamenti disposti dal Cliente a debito del Conto, sono esclusi i Pagamenti in cui l'ordine disposto dal Cliente è trasmesso alla Banca per il tramite del Beneficiario (ad esempio quelli effettuati con carta di debito o di credito, che sono regolati nei rispettivi contratti);
- b) Addebiti Diretti;
- c) Pagamenti a credito del Conto, incluso il versamento di contante.

32.2 Le norme delle sottosezioni (A), (B), (C) e (D) si applicano ai Pagamenti in Euro e in una delle divise dei Paesi E.E.A. quando:

- l'Intermediario del Beneficiario per i Pagamenti di cui al comma 1 sub a) e sub b) o
- l'Intermediario del Pagatore per i Pagamenti di cui al comma 1 sub c),

è situato in un Paese E.E.A. Relativamente ai servizi Addebito Diretto Unico Europeo (ADUE) e Bonifico Europeo Unico (BEU) tali norme si applicano anche ai Pagamenti in cui l'altro Intermediario coinvolto è situato in uno dei Paesi indicati nel Foglio Informativo.

32.3 Per i Pagamenti di cui al comma precedente, i soggetti rientranti nella categoria delle "Microimprese" di cui al D.Lgs. n. 11/2010, sono equiparati ai consumatori, con l'eccezione degli articoli 52 comma 1 e 56 ai cui fini tali soggetti sono considerati non consumatori.

32.4 Le norme della sottosezione (E) si applicano ai Pagamenti Extra E.E.A.

Articolo 33. Esecuzione dei Pagamenti – Informazioni preliminari all'esecuzione di Pagamenti

33.1 Ciascun Pagamento è eseguito a condizione che:

- nell'ordine di Pagamento il Conto sia correttamente individuato, secondo quanto richiesto per la specifica tipologia di Pagamento;
- gli altri dati necessari per l'esecuzione del Pagamento, secondo quanto indicato nel Foglio Informativo, siano esatti, completi e non contraddittori.

33.2 Per i Pagamenti a debito del Conto occorre che sul medesimo vi siano disponibilità sufficienti per l'esecuzione integrale del Pagamento e non vi siano ragioni che impediscano il loro utilizzo. Non sarà pertanto effettuata un'esecuzione parziale del Pagamento.

33.3 Se nell'ordine è stato indicato un Identificativo Unico, l'esecuzione può avvenire esclusivamente sulla base di questo Identificativo Unico; la Banca non è tenuta ad effettuare ulteriori verifiche con riguardo agli eventuali altri dati forniti.

33.4 Prima della esecuzione del Pagamento il Cliente può chiedere informazioni specifiche sui tempi massimi di esecuzione e sulle spese del Pagamento stesso. La Banca fornisce le informazioni in filiale verbalmente.

Articolo 34. Sospensione e rifiuto di Pagamenti da parte della Banca

34.1 La Banca può sospendere o rifiutare l'esecuzione di un Pagamento se non sono soddisfatte le condizioni previste dal presente contratto o per altro giustificato motivo.

34.2 La Banca comunica la sospensione o il rifiuto al Cliente verbalmente (anche per via telefonica) o tramite posta elettronica, indicando, se possibile, le relative motivazioni. A tal fine il Cliente deve comunicare alla Banca un proprio recapito telefonico o di posta elettronica.

34.3 In caso di sospensione, ai fini dell'esecuzione, l'ordine si intende ricevuto dalla Banca quando vengano meno le ragioni della sospensione stessa.

Articolo 35. Richiesta di rettifica

35.1 Nel caso di Pagamento non autorizzato o eseguito in modo inesatto oppure nel caso di mancata esecuzione di un Pagamento, il Cliente può richiederne la rettifica a condizione di comunicare la circostanza alla Banca secondo quanto previsto ai commi seguenti.

35.2 La richiesta di rettifica deve essere presentata alla Banca per iscritto senza indugio non appena il Cliente è in grado di rilevare il Pagamento non autorizzato o eseguito in modo inesatto oppure la mancata esecuzione del Pagamento. La richiesta di rettifica deve essere effettuata in ogni caso entro 13 mesi dalla data di addebito o accredito.

35.3 Se il Cliente è non consumatore, il termine di cui al comma 2 è di 60 giorni dalla data di ricevimento dell'estratto conto; per alcuni tipi di Addebiti Diretti è previsto un termine maggiore che è specificato nel Foglio Informativo (ad esempio per il servizio ADUE il termine per richiedere la rettifica di un pagamento non autorizzato è di 13 mesi).

Articolo 36. Pagamenti non autorizzati

36.1 A seguito della richiesta di rettifica del Cliente ai sensi dell'art. 35, se il Pagamento risulti non autorizzato, la Banca riporta il Conto nello stato in cui si sarebbe trovato se il Pagamento non avesse avuto luogo. La Banca ha il diritto di ottenere la restituzione dell'importo rimborsato qualora sia successivamente dimostrato che il Pagamento era stato autorizzato.

Articolo 37. Mancata o inesatta esecuzione di Pagamenti

37.1 In caso di mancata o inesatta esecuzione di un Pagamento a debito del Conto, la Banca è responsabile nei confronti del Cliente a meno che sia in grado di provare che l'Intermediario del Beneficiario ha ricevuto l'importo del Pagamento, a seconda del caso, nel termine indicato dall'art. 47 o dall'art. 54.

37.2 Nel caso in cui la Banca sia responsabile in base al comma 1, se l'importo del Pagamento è stato già addebitato sul Conto, a seguito della richiesta del Cliente ai sensi dell'art. 35 la Banca ripristina la situazione del Conto come se l'addebito non avesse avuto luogo; in caso di esecuzione inesatta, il Cliente, in alternativa al ripristino della situazione del Conto, può richiedere di mantenere l'esecuzione e ottenere l'eventuale rettifica.

37.3 In caso di mancata o inesatta esecuzione di un Pagamento a credito del Conto, la Banca è responsabile nei confronti del Cliente se è dimostrato che essa ha ricevuto l'importo del Pagamento dall'Intermediario del Pagatore; questa responsabilità decorre dal momento in cui la Banca ha ricevuto l'importo del Pagamento.

37.4 Nel caso in cui la Banca sia responsabile in base al comma 3, accredita l'importo del Pagamento sul Conto.

37.5 La Banca è inoltre responsabile di eventuali spese e interessi imputati al Cliente per la mancata o inesatta esecuzione del Pagamento.

37.6 La responsabilità della Banca non sussiste se la mancata o inesatta esecuzione è imputabile al Cliente oppure se ricorre un caso di esclusione di responsabilità previsto dalla legge.

37.7 Se il Cliente è non consumatore, i commi 2, 4 e 5 non si applicano.

Articolo 38. Imputazione delle spese del Pagamento

38.1 Il Cliente non può disporre:

- l'addebito al Beneficiario di spese inerenti il Pagamento dovute alla Banca
- né l'addebito a proprio carico di spese inerenti il Pagamento dovute all'Intermediario del Beneficiario.

38.2 Se il Cliente dispone un Pagamento con imputazione delle spese secondo modalità non consentite in base al comma 1, la Banca può rifiutare il Pagamento oppure eseguirlo applicando le spese secondo quanto previsto dal presente contratto.

Articolo 39. Comunicazione della avvenuta esecuzione

39.1 La comunicazione dell'avvenuta esecuzione di Pagamenti è effettuata dalla Banca mediante messa a disposizione del Cliente, all'inizio di ciascun mese solare, presso la filiale ove è intrattenuto il Conto, di una lista movimenti scritta delle operazioni eseguite nel mese solare precedente. La lista movimenti è disponibile per i due mesi solari successivi a quello a cui si riferisce.

39.2 Se il Cliente è non consumatore il comma 1 non si applica; la messa a disposizione di una comunicazione della avvenuta esecuzione e i contenuti della stessa sono subordinati ad apposito accordo a parte.

Articolo 40. Recesso dai servizi di Pagamento

40.1 Il Cliente e la Banca possono recedere da ciascuno dei servizi di Pagamento regolati nella presente sezione secondo quanto previsto dall'articolo 23. L'esercizio di tale facoltà determina automaticamente il recesso anche dal Conto.

Articolo 41. Modifica unilaterale delle condizioni contrattuali

41.1 La Banca si riserva la facoltà di modificare unilateralmente le norme della presente sezione "Servizi di Pagamento" e le condizioni economiche dei servizi disciplinati nella stessa sezione.

41.2 La facoltà di modifica è esercitata nel rispetto dei criteri e delle modalità stabilite dall'art. 126-sexies del D. Lgs. n. 385/1993 (Testo Unico Bancario) e con almeno due mesi di anticipo rispetto alla data di applicazione prevista; se il Cliente è una Microimpresa, nei suoi confronti non si applica il rinvio al Codice del Consumo contenuto al comma 5 dell'art. 126-sexies. La modifica proposta dalla Banca si ritiene accettata salvo che, prima della data prevista per la sua applicazione, il Cliente comunichi alla Banca che non intende accettarla; tale comunicazione equivale a recesso dal contratto.

41.3 Se la modifica riguarda tassi di interesse o di cambio, essa può essere applicata con effetto immediato e senza preavviso. Se la modifica è in senso sfavorevole per il Cliente, l'applicazione immediata e senza preavviso è possibile solo se la modifica stessa dipende dalla variazione di tassi di riferimento convenuti nel contratto; il Cliente è informato della modifica in senso sfavorevole dei tassi di interesse nell'ambito delle comunicazioni periodiche relative al Conto inviate dalla Banca.

41.4 Se il Cliente è non consumatore:

- il comma 2 non si applica;
- la modifica è comunicata con un preavviso di 10 giorni; la modifica proposta dalla Banca si ritiene accettata salvo che, prima della data prevista per la sua applicazione, il Cliente comunichi alla Banca che non intende accettarla; tale comunicazione equivale a recesso dal contratto;
- il comma 3 si applica; la Banca tuttavia non è tenuta in nessun caso a comunicare le modifiche sfavorevoli.

Sottosezione (B) - PAGAMENTI DISPOSTI DAL CLIENTE A DEBITO DEL CONTO

Articolo 42. Caratteristiche

42.1 La presente sottosezione si applica:

- ai seguenti tipi di Pagamenti disposti dal Cliente a debito del Conto attraverso un apposito ordine alla Banca: bonifici (bonifici Italia, bonifici transfrontalieri, BEU, bonifici esteri), MAV, RAV, RIBA, bollettino bancario, bollettino postale, pagamento utenze domestiche, pagamento di imposte, pagamenti di effetti cartacei in genere come indicati nelle Condizioni Economiche del contratto;
- ad altri tipi di Pagamenti disposti dal Cliente a debito del Conto attraverso un apposito ordine di cui la Banca consenta l'effettuazione.

42.2 Le specifiche caratteristiche di ciascun tipo di Pagamento sono descritte nei Fogli Informativi.

Articolo 43. Ordine di Pagamento

43.1 L'ordine di Pagamento è impartito allo sportello mediante presentazione – a seconda del tipo di Pagamento richiesto – di un modulo predisposto dalla Banca o dall'Intermediario del Beneficiario oppure di un altro tipo di

documento avente analogo contenuto; l'ordine deve essere firmato dal Cliente e, se previsto, compilato a cura dello stesso.

43.2 Alcuni ordini di Pagamento possono essere disposti:

- tramite uno sportello automatico abilitato, mediante utilizzo di una carta di debito collegata al Conto;
- se il Cliente è titolare presso la Banca di un servizio per operare a distanza, tramite il servizio stesso.

43.3 Per alcuni Pagamenti è possibile disporre l'esecuzione in via permanente, vale a dire l'effettuazione in via continuativa a date prestabilite (ordine permanente).

Articolo 44. **Dati necessari per l'esecuzione del Pagamento**

44.1 A seconda del tipo di Pagamento richiesto può essere necessaria l'indicazione sull'ordine da parte del Cliente:

- dell'Identificativo Unico e/o
- di altri dati richiesti nel documento con cui è impartito l'ordine di Pagamento o nell'ambito del servizio utilizzato per impartire l'ordine.

Articolo 45. **Ricezione dell'ordine**

45.1 L'ordine di Pagamento presentato allo sportello si considera ricevuto dalla Banca nella stessa data della sua presentazione o, se tale data non è un Giorno Lavorativo, il Giorno Lavorativo successivo.

45.2 Se il Cliente presenta allo sportello più di dieci ordini di Pagamento su supporto cartaceo nelle due ore precedenti l'orario di chiusura finale dello sportello stesso, tali ordini si considerano ricevuti il Giorno Lavorativo successivo.

45.3 Il comma 1 si applica anche all'ordine di Pagamento presentato tramite uno sportello automatico abilitato o tramite i servizi per operare a distanza. Tuttavia se l'ordine è presentato oltre determinati limiti orari - riportati rispettivamente nella documentazione relativa alla carta di debito e al servizio per operare a distanza - l'ordine si considera ricevuto il Giorno Lavorativo successivo.

45.4 Nei casi di cui ai commi 2 e 3, la Banca può comunque considerare gli ordini ricevuti oltre il limite orario come ricevuti nello stesso Giorno Lavorativo di presentazione.

45.5 Per alcuni tipi di Pagamento, il Cliente può indicare nell'ordine che esso deve essere accreditato all'Intermediario del Beneficiario in una determinata data futura. In tal caso, indipendentemente dalla data di presentazione, l'ordine si considera ricevuto:

- nel caso di ordine impartito tramite uno sportello automatico abilitato o tramite i servizi per operare a distanza, il Giorno Lavorativo precedente la data indicata dal Cliente per l'accredito all'Intermediario del Beneficiario;
- nel caso di ordine impartito su supporto cartaceo, due Giorni Lavorativi precedenti la data indicata dal Cliente per l'accredito all'Intermediario del Beneficiario;
- nel caso di Pagamento in una delle divise dei Paesi E.E.A. diversa dall'euro, quattro Giorni Lavorativi precedenti la data indicata dal Cliente per l'accredito all'Intermediario del Beneficiario.

45.6 Se il Cliente intende impartire in forma cartacea un ordine di Pagamento relativo ad una RIBA deve presentare l'ordine allo sportello entro il Giorno Lavorativo precedente la data di scadenza indicata sulla RIBA stessa.

45.7 Dalla data di ricezione dell'ordine la Banca può addebitare il relativo importo sul Conto.

45.8 La Banca, dal momento della presentazione dell'ordine con data futura, o oltre il limite orario di cui al comma 3, può rendere indisponibile l'importo necessario all'esecuzione del Pagamento. Se il Cliente ne fa richiesta, la Banca gli comunica verbalmente l'eventuale esercizio della suddetta facoltà.

Articolo 46. **Revoca dell'ordine**

46.1 L'ordine di Pagamento non può essere revocato dal Cliente, salvo che si tratti di un ordine con data futura (inclusi gli ordini permanenti) oppure che la Banca vi consenta.

46.2 L'ordine con data futura può essere revocato dal Cliente entro il Giorno Lavorativo precedente la data di ricezione come definita all'art. 45, comma 5.

46.3 La revoca deve essere richiesta in filiale per iscritto oppure mediante altra modalità consentita dalla Banca.

46.4 Nel caso di ordine permanente, il Cliente deve indicare se intende revocare solo il primo ordine di Pagamento successivo oppure tutti i Pagamenti da eseguire dopo la revoca stessa. In mancanza di indicazione, la revoca fa cessare l'esecuzione anche di tutti i Pagamenti da eseguire dopo la revoca stessa.

Articolo 47. **Tempi di esecuzione del Pagamento**

47.1 L'ordine di Pagamento è eseguito mediante accredito del relativo importo all'Intermediario del Beneficiario:

- nel caso di ordine impartito tramite uno sportello automatico abilitato o tramite i servizi per operare a distanza, entro il Giorno Lavorativo successivo alla data di ricezione ai sensi dell'art. 45;
- nel caso di ordine impartito su supporto cartaceo, entro il secondo Giorno Lavorativo successivo alla data di ricezione ai sensi dell'art. 45.

47.2 In deroga a quanto stabilito al comma precedente, per i Pagamenti in una divisa di un Paese E.E.A. diversa dall'euro l'importo è accreditato all'Intermediario del Beneficiario entro il quarto Giorno Lavorativo dalla data di ricezione ai sensi dell'art. 45.

Sottosezione (C) – ADDEBITI DIRETTI DEL CONTO DISPOSTI DAL BENEFICIARIO

Articolo 48. Caratteristiche

48.1 La presente sottosezione si applica:

- al servizio ADUE: il servizio è effettuato in conformità a quanto previsto dalla procedura interbancaria SEPA Direct Debit Core a cui deve avere aderito anche l'Intermediario del Beneficiario; il servizio include le varianti ADUE Finanziario e ADUE a Importo Fisso;
- al servizio ADUE B2B: il servizio è effettuato in conformità a quanto previsto dalla procedura interbancaria SEPA Business-to-Business Direct Debit, a cui deve avere aderito anche l'intermediario del Beneficiario. Il servizio è utilizzabile solo da soggetti non consumatori o Microimprese;
- ad altri tipi di Addebito Diretto di cui la Banca consenta l'effettuazione.

48.2 Le specifiche caratteristiche di ciascun tipo di Addebito Diretto – tra cui quelle relative all'abilitazione o disabilitazione del Conto nonché all'autorizzazione all'esecuzione - sono descritte nel relativo Foglio Informativo.

Articolo 49. Abilitazione del Conto

49.1 Il Conto è automaticamente abilitato **al servizio ADUE e al servizio ADUE B2B**, nonché agli altri eventuali altri tipi di Addebito Diretto indicati nel Foglio Informativo.

49.2 Per fruire dei tipi di Addebito Diretto diversi da quelli del comma 1, occorre invece che il Cliente preventivamente richieda l'abilitazione del Conto. Se il Conto non è abilitato ad un tipo di Addebito Diretto, la Banca non esegue gli Addebiti Diretti di questo tipo che le pervengano, anche qualora il Cliente abbia rilasciato l'autorizzazione prevista all'art. 51.

49.3 Per il servizio ADUE e per gli eventuali altri tipi di Addebito Diretto indicati nel Foglio Informativo il Cliente può limitare l'abilitazione scegliendo tra le opzioni messe a disposizione dalla Banca, nonché modificare le scelte effettuate.

49.4 Gli interventi di cui al comma 2 e 3 devono essere comunicati per iscritto alla filiale oppure mediante altra modalità consentita dalla Banca. La Banca esegue la richiesta entro il Giorno Lavorativo successivo alla sua ricezione.

Articolo 50. Disabilitazione del Conto

50.1 Per alcuni tipi di Addebito Diretto (ad esempio: servizio ADUE) il Cliente può disabilitare il Conto.

50.2 La richiesta di disabilitazione deve essere comunicata per iscritto alla filiale oppure mediante altra modalità consentita dalla Banca. La Banca esegue la richiesta entro il Giorno Lavorativo successivo alla sua ricezione. La disabilitazione del Conto a un tipo di Addebito Diretto comporta che non saranno eseguiti gli Addebiti Diretti di questo tipo a partire dalla data di efficacia della disabilitazione stessa.

50.3 Per fruire nuovamente di un tipo di Addebito Diretto per il quale il Conto è stato disabilitato il Cliente deve presentare una richiesta alla filiale per iscritto oppure mediante altra modalità consentita dalla Banca. La Banca esegue la richiesta entro il Giorno Lavorativo successivo alla sua ricezione.

Articolo 51. Autorizzazione del Cliente all'esecuzione degli Addebiti Diretti

51.1 Se il Cliente intende far eseguire sul Conto Addebiti Diretti disposti da un Beneficiario, deve rilasciare un'apposita autorizzazione a favore del Beneficiario stesso. L'autorizzazione è relativa all'esecuzione di Addebiti Diretti in via continuativa; per alcuni tipi di Addebito Diretto (ad esempio: servizio ADUE, servizio ADUE B2B) l'autorizzazione può riguardare un singolo Addebito Diretto.

51.2 Nell'autorizzazione devono essere correttamente indicati tutti i dati richiesti, fra cui i dati identificativi del Beneficiario. Al fine di assicurare continuità all'esecuzione di Addebiti Diretti, il Beneficiario può comunicare direttamente alla Banca il cambiamento dei dati necessari per l'esecuzione in conseguenza di proprie esigenze tecniche o organizzative.

51.3 L'autorizzazione può essere rilasciata alla Banca o al Beneficiario; tuttavia per alcuni tipi di Addebito Diretto nel Foglio Informativo può essere indicato che l'autorizzazione deve essere rilasciata sempre al Beneficiario.

51.4 L'autorizzazione rilasciata alla Banca è data mediante firma di apposito modulo cartaceo o informatico. L'autorizzazione relativa a determinati tipi di Addebito Diretto può essere data anche:

- tramite gli sportelli automatici della Banca, se abilitati a tale funzionalità, mediante l'utilizzo di una carta di debito collegata al Conto;
- se il Cliente è titolare presso la Banca di un servizio per operare a distanza, tramite il servizio stesso, se previsto dalle sue funzionalità.

51.5 L'autorizzazione rilasciata al Beneficiario è data con le modalità concordate fra questi e il Cliente.

51.6 Per taluni tipi di Addebito Diretto il Cliente può fissare dei limiti all'autorizzazione; se tali limiti sono comunicati al Beneficiario, la Banca ne tiene conto solo se informata in tempo utile dal Beneficiario medesimo.

51.7 Per il servizio ADUE B2B nonché per gli eventuali altri tipi di Addebito Diretto indicati nel Foglio Informativo, il Cliente, dopo aver rilasciato l'autorizzazione al Beneficiario, deve comunicare preventivamente alla Banca tutti i dati dell'autorizzazione stessa mediante sottoscrizione di un apposito modulo in filiale oppure mediante altra modalità consentita dalla Banca. Pertanto, con riguardo a questi tipi di Addebito Diretto:

- in mancanza della comunicazione, la Banca non esegue gli Addebiti Diretti anche qualora il Cliente abbia rilasciato l'autorizzazione al Beneficiario;

- la Banca esegue gli Addebiti Diretti che siano coerenti con i dati della autorizzazione comunicati dal Cliente; peraltro nel caso in cui il Cliente indichi che l'autorizzazione rilasciata è in via continuativa, la Banca può considerare come ultimo Addebito Diretto autorizzato quello indicato come tale nell'ordine disposto dal Beneficiario e quindi non eseguire eventuali Addebiti Diretti successivi;

La comunicazione è efficace il secondo Giorno Lavorativo successivo alla sua ricezione da parte della Banca; la Banca può comunque considerare la comunicazione efficace dal giorno stesso della sua ricezione.

51.8 L'esecuzione di Addebiti Diretti richiede inoltre adempimenti da parte del Beneficiario e dell'Intermediario del Beneficiario; la Banca è estranea a tali adempimenti e potrebbe non essere immediatamente a conoscenza del loro espletamento.

51.9 La Banca può rifiutare l'incarico risultante da una specifica autorizzazione rilasciata dal Cliente. Se l'autorizzazione è stata rilasciata alla Banca, essa comunica il rifiuto con le modalità previste dall'art. 34.

Articolo 52. Modifica e revoca dell'autorizzazione

52.1 Il Cliente può in qualsiasi momento revocare l'autorizzazione nonché modificarne eventuali limiti. Tuttavia il Cliente, se è non consumatore (anche se Microimpresa), può esercitare tali facoltà se previste nel relativo Foglio Informativo e nei termini ivi indicati.

52.2 La comunicazione di revoca o di modifica deve essere effettuata con le modalità previste all'art. 51 per il rilascio dell'autorizzazione; essa è efficace dal secondo Giorno Lavorativo successivo alla sua ricezione da parte della Banca. La Banca può comunque considerare la comunicazione efficace nello stesso giorno di ricezione. Se il Cliente presenta la comunicazione di revoca o di modifica al Beneficiario, la Banca non è responsabile in caso di ritardata o mancata trasmissione da parte del Beneficiario alla Banca stessa.

Articolo 53. Rapporti tra Cliente e Beneficiario

53.1 La Banca è estranea ai rapporti intercorrenti tra il Cliente e il Beneficiario a cui si riferiscono gli Addebiti Diretti.

53.2 Il Cliente si impegna a rispettare quanto previsto nelle autorizzazioni rilasciate ai Beneficiari e a risolvere direttamente con i medesimi eventuali contestazioni inerenti l'esecuzione degli Addebiti Diretti.

Articolo 54. Ricezione ed esecuzione degli Addebiti Diretti

54.1 L'ordine di Pagamento si considera ricevuto dalla Banca alla data di scadenza del Pagamento – che deve essere successiva alla data in cui l'ordine perviene alla Banca - indicata nell'ordine stesso dall'Intermediario del Beneficiario. Da tale data la Banca può addebitare il relativo importo sul Conto.

54.2 L'importo del Pagamento è accreditato dalla Banca all'Intermediario del Beneficiario entro il Giorno Lavorativo successivo a quello di ricezione o, nel caso di Pagamenti in una divisa dei Paesi E.E.A diversa dall'euro, entro il quarto Giorno Lavorativo dalla data di ricezione.

Articolo 55. Richiesta del Cliente di non eseguire singoli Addebiti Diretti

55.1 Il Cliente può impedire l'esecuzione di un singolo Addebito Diretto mediante richiesta alla filiale per iscritto oppure mediante altra modalità consentita dalla Banca entro il Giorno Lavorativo precedente la data di ricezione ai sensi dell'art. 54 comma 1. E' facoltà della Banca accogliere richieste pervenute in un momento successivo.

Articolo 56. Richiesta di rimborso

56.1 Entro il termine di 8 settimane dall'addebito in Conto il Cliente può chiedere il rimborso dell'importo di un Addebito Diretto, qualora siano soddisfatte entrambe le seguenti condizioni:

- a) al momento del rilascio, l'autorizzazione non specificava l'importo dell'Addebito Diretto;
- b) l'importo dell'Addebito Diretto supera quello che il Cliente avrebbe potuto ragionevolmente aspettarsi avuti presenti il suo precedente modello di spesa e le circostanze del caso.

Per alcune tipologie di Addebito Diretto il rimborso è effettuato anche se non ricorrono le condizioni sub a) e b); le tipologie di Addebito Diretto per le quali il rimborso è incondizionato sono indicate nel relativo Foglio Informativo (ad es. servizio ADUE ad esclusione dell'ADUE Finanziario e dell'ADUE a Importo Fisso che non prevedono il diritto di rimborso).

56.2 Il Cliente non consumatore (anche nel caso in cui sia una Microimpresa) può chiedere il rimborso dell'importo di un Addebito Diretto se questa facoltà è prevista nel Foglio Informativo e nei termini ivi indicati; tuttavia tale facoltà può essere limitata o esclusa dal Cliente stesso nell'autorizzazione; ad esempio:

- a) per il servizio ADUE (ad esclusione dell'ADUE Finanziario e dell'ADUE a Importo Fisso) il rimborso può essere chiesto entro il termine di 8 settimane ed è incondizionato;
- b) per il servizio ADUE B2B il rimborso non può essere richiesto.

56.3 La richiesta va fatta per iscritto alla filiale oppure mediante altra modalità consentita dalla Banca e deve essere accompagnata dalla prova delle condizioni richieste; in assenza di tale prova la Banca non è tenuta al rimborso.

Sottosezione (D) - PAGAMENTI A CREDITO DEL CONTO

Articolo 57. Termini di accredito

57.1 L'importo del Pagamento è a disposizione del Cliente non appena esso è ricevuto dalla Banca tenuto conto dei tempi tecnici necessari.

57.2 Nel caso in cui il Pagamento sia in una divisa di un Paese E.E.A. diversa dall'euro, il relativo importo è a disposizione del cliente, previa conversione in euro, entro il quarto Giorno Lavorativo successivo a quello in cui l'importo medesimo è ricevuto dalla Banca.

Sottosezione (E) - PAGAMENTI EXTRA E.E.A.

Articolo 58. Rinvio alle norme delle sottosezioni precedenti

58.1 Ai Pagamenti extra E.E.A. si applicano i seguenti articoli della presente Sezione: 31, 32, 33, 34, 39, 40, 41, 42, 43, 44 e 45 (ad eccezione del comma 5).

Articolo 59. Richiesta di rettifica - Pagamenti non autorizzati - Mancata o inesatta esecuzione di Pagamenti

59.1 La richiesta di rettifica deve essere presentata per iscritto alla Banca senza indugio e comunque entro 60 giorni dalla data di ricevimento dell'estratto conto.

59.2 A seguito dell'istanza del Cliente, se è dimostrata la responsabilità della Banca:

- in caso di Pagamento non autorizzato a debito del Conto, la Banca rimborsa al Cliente l'importo addebitato;
- in caso di mancata esecuzione di un Pagamento a debito del Conto, se il Conto è stato comunque addebitato la Banca rimborsa al Cliente l'importo addebitato;
- in caso di esecuzione inesatta di un Pagamento, la Banca effettua la rettifica.

59.3 In caso di mancata esecuzione di un Pagamento a credito del Conto, se è dimostrata la sua responsabilità la Banca accredita sul Conto l'importo del Pagamento.

Articolo 60. Pagamenti disposti dal Cliente in data futura

60.1 Per alcuni tipi di Pagamento la Banca può consentire al Cliente di indicare nell'ordine che l'esecuzione dello stesso sia avviata in una data futura; se il Cliente esercita tale scelta, l'ordine si considera ricevuto nella data indicata se questa coincide con un Giorno Lavorativo, oppure il primo Giorno Lavorativo successivo.

Articolo 61. Revoca dell'ordine di Pagamento

61.1 L'ordine di Pagamento non può essere revocato dal Cliente, salvo che tale facoltà sia prevista nel relativo Foglio Informativo oppure che la Banca vi consenta.

61.2 Si applica l'art. 46 commi 3 e 4.

Articolo 62. Esecuzione del Pagamento

62.1 I termini per:

- l'accredito all'Intermediario del Beneficiario dell'importo del Pagamento a debito del Conto
- l'accredito sul Conto dell'importo del Pagamento ricevuto

sono indicati, per ciascun tipo di Pagamento, nel Foglio Informativo.

62.2 In caso di Pagamento in euro o in una divisa E.E.A. a credito del Conto si applica l'art. 57.

Elenco operazioni esenti da spese di registrazione.

ACCENSIONE BUONO DI RISPARMIO	ADDEBITO CANONE DEPOSITO ORO	CANONE MENSILE TOTALE "LA TUA SCELTA"
ACCENSIONE FIDEURAM CASH DEPOSIT	ADDEBITO CASHBACK - EXTRA DI SKY	CANONE SERVIZIO BANCA DOMICILIATARIA SEDA
ACCENSIONE PARTITA VINCOLATA	ADDEBITO CFA D.L.93 27.05.2008 TREMONTI	CANONE SERVIZIO SANPAOLO TRADING
ACCR. GIRO CFA SU MUTUI D.L.93 27.05.2008	ADDEBITO CONGUAGLIO IMPOSTA SOSTITUTIVA	CANONE SPESE DIVERSE SERVIZIO POS
ACCR. PROV. PRES. FATT. NON CONFERMATE	ADDEBITO IMPOSTE E RITENUTE SU PT	CANONE XME SALVADANAIO
ACCR.DISCONOSCIMENTO DA CIRCUITI INT.LI	ADDEBITO PENALE ABBONAMENTO MEZZI PUBBLICI	CANONI MENSILI RENDICONTAZIONE SWIFT
ACCR.PER DISCONOSCIMENTO ADD.CARTA	ADDEBITO PER ATTRIBUZIONE QUOTE COMPETENZA	CASH POOLING
ACCR.PROVV.PRES.FATT. IN MONTE/NO CONFERMA	ADDEBITO RETE PER EURIZON VITA	CBILL-ACCREDITO INCASSI
ACCREDITI DIVERSI	ADDEBITO RETE PER SANPAOLO INVEST	COM. RILASCIO QUIETANZA MUTUO
ACCREDITO BONIFICO RICHIAMATO	ADDEBITO RID CARTE SOCIO COOP	COMM SERVIZIO/TRASFERIMENTO BONIFICO ESTERO
ACCREDITO CASHBACK - EXTRA DI SKY	ADDEBITO TELERICARICA BLUCARD	COMM. PER TARDIVA ESECUZIONE
ACCREDITO CFA D.L.93 27.05.2008 TREMONTI	ADDEBITO TELERICARICA TIMCARD	COMM. PRELEVAMENTO ALLO SPORTELLO
ACCREDITO CONGUAGLIO IMPOSTA SOSTITUTIVA	ADDEBITO TELERICARICA TISCALI	COMM. SERVIZIO BONIFICO DISPOSTO
ACCREDITO DA STORNO JIFFYPAY	ADDEBITO TELERICARICA VODAFONE	COMM. SERVIZIO BONIFICO DISPOSTO IN FILIALE
ACCREDITO IMPOSTE E RITENUTE PDT	ADDEBITO TELERICARICA WIND	COMM./SPESE DA OPERAZIONI IN FONDI
ACCREDITO INTERESSI DEPOSITO ORO VINCOLATO	ADDEBITO X ACQUISTO FONDI FIDEURAM	COMM.OPERAZIONE IN FILIALE
ACCREDITO LIQUID FONDO	ADEGUAM.COMMISSIONE PRESENTAZIONE FATTURE	COMM.PRELIEVO BANCOCARD BANCHE ITALIA E SEPA
ACCREDITO PAGAMENTI EFFETTUATI SU ATM	ADESIONE TELERICARICA BLUCARD	COMM.PRELIEVO CARTA DEBITO ITALIA/SEPA
ACCREDITO PER ACQUISTO FONDI	ADESIONE TELERICARICA TIMCARD	COMM.PRELIEVO VISA ELECTRON PAESI NO SEPA
ACCREDITO PER ATTRIBUZIONE QUOTE COMPETENZA	ADESIONE TELERICARICA VODAFONECARD	COMM.PRELIEVO VISAELECTRON ITALIA E SEPA
ACCREDITO POS AL NETTO ESENTE	ADESIONE TELERICARICA WINDCARD	COMM.SERVIZI BANCA DI ALLINEAMENTO SEDA
ACCREDITO POS LORDO ESENTE	AGGIUSTAMENTO QUOTE	COMM.TASSE UNIV VIA INTERNET BANK
ACCREDITO PROVVISORIO EFFETTI SBF	ANTICIPO EX L. 297/79	COMM.TASSE UNIV VIA TELEFONO
ACCREDITO SALDO E/C CARTA DI CREDITO	ARROTONDAMENTI PAGAMENTI CARTA DI CREDITO	COMMISS. BANKPASS
ACCREDITO SCONTO IN OFFERTA	ASSIBENEFIT	COMMISS. PER RICARICA SOLDINTASCA
ACCREDITO SCONTO PROGETTO SAN MARTINO	AZZERAMENTO CON STRALCIO SALDO	COMMISS. RAV VIA INTERNET BANKING
ACQ. CARTA SERVIZI VODAFONE SU SPORT.AUTOM.	AZZERAMENTO CREDITI SOPRAVVENUTI	COMMISS. RAV VIA TELEFONO
ACQUISTO BANCONOTE EURO	AZZERAMENTO SALDO	COMMISS. RIMBORSO SALDO RESIDUO SOLDINTASCA
ACQUISTO CARTA SERVIZI TIM SPORT.AUTOM.	AZZERAMENTO SALDO ESTINZIONE RAPP.DORMIENTE	COMMISS. SU BEU INTERNET BANKING
ACQUISTO CARTA SERVIZI TRAMITE INTERNET:TIM	AZZERAMENTO SALDO PER ESTINZIONE	COMMISS. SU BEU VIA TELEFONO
ACQUISTO CARTA SERVIZI VODAFONE VIA INTERNET	BOLLI SU ASSEGNI PERSONALIZZATI	COMMISSIONE ACCREDITO BONIFICO MYBANK
ACQUISTO CERTIFICATI DI DEPOSITO	BOLLO SU ACQUISTI POS	COMMISSIONE BOLLETTA CBILL
ACQUISTO DIVISA A PRONTI	BONIFICO DI IDENTIFICAZIONE	COMMISSIONE BONIFICO INTERNET
ACQUISTO MONETE EURO	BONUS - SCONTO SU BENI ACQUISTATI	COMMISSIONE BONIFICO MYBANK
ACQUISTO RATEALE ABBONAMENTO MEZZI PUBBLICI	BONUS PER OPERAZIONI SELF SERVICE	COMMISSIONE BONIFICO VIA TELEFONO
ADD PREMIO ASSIC SULLA VITA	CANONE ANNUO BANKPASS	COMMISSIONE INVIO DENARO JIFFYPAY
ADD. PER RICARICA CARTE AL PORTATORE	CANONE ANNUO SERVIZI INTERNET CELL. E TEL.	COMMISSIONE PAG MULTA SPORTELLO AUTOMATICO
ADD. SCONTO BONUS INTESA SANPAOLO	CANONE CARTA DI DEBITO	COMMISSIONE PAGAMENTO CANONE TV
ADD. X OP.CASH ADVANCE	CANONE FISSO MENSILE	COMMISSIONE PAGAMENTO JIFFYPAY
ADD.CONFERIMENTI GPF	CANONE INFORMAZIONI WEB SU BORSE ESTERE	COMMISSIONE PER DISPOSIZIONE BONIFICO
ADD.PER CHIUSURA PRATICA DISCONOSCIMENTO	CANONE JIFFYPAY	COMMISSIONE REFUND BONIFICO MYBANK
ADD/ACCR.ASS.PER RIPRESENTAZ.CAUSA RESO	CANONE MENSILE BASE E SERVIZI AGGIUNTIVI	COMMISSIONE REND. INFORMAZIONE IBAN VIRTUALE
ADDEB. PER EDC-MAESTRO	CANONE MENSILE CARTA DI CREDITO	COMMISSIONE SERVIZI INBIZ

COMMISSIONE SERVIZIO CONSULENZA EVOLUTA
COMMISSIONE SERVIZIO PRIVATE VIEW
COMMISSIONE SU BONIFICO ESTERO INTERNET
COMMISSIONE SU BONIFICO ESTERO VIA TELEFONO
COMMISSIONI ACQUISTI RATEALI POS
COMMISSIONI AD ESERCENTI MINIPAY
COMMISSIONI AVVISATURA CARTACEA RIBA
COMMISSIONI BOLLETTINO POSTALE VIA INTERNET
COMMISSIONI BUONI LAVORO INPS
COMMISSIONI CONSULENZA ADVISORY
COMMISSIONI CONSULENZA PRIVATE ADVISORY
COMMISSIONI DEPOSITO VINCOLATO ESTERO
COMMISSIONI E SPESE
COMMISSIONI E SPESE INCASSO ADUE
COMMISSIONI E SPESE INCASSO ADUE B2B
COMMISSIONI MONEY TRANSFER WESTERN UNION
COMMISSIONI PAG. MULTE VIA INTERNET
COMMISSIONI PAGAMENTI POS ESTERI
COMMISSIONI PAGAMENTO JIFFYPAY
COMMISSIONI PER ACQUISTI SU POS
COMMISSIONI PRELIEVO SPORT.AUT.EXTRA SEPA
COMMISSIONI SERVIZIO VIRTUAL ACCOUNT
COMMISSIONI SU PAGAMENTO VIA INTERNET
COMMISSIONI TRANSATO POS
COMPENSAZIONE INTERESSI CON BONIFICO
COMPENSAZIONE INTERESSI CON SALDO CREDITORE
COMPENSO E SPESE TENUTA CONTO
COMPETENZE FINANZIAMENTO STRUTTURATO
COMPETENZE INFRUTTIFERE
CONGUAGLI DIVERSI DA INTERESSI
CONGUAGLI ORDINE E CONTO INTESA SANPAOLO SPA
CONGUAGLIO COMPETENZE
CONGUAGLIO COMPETENZE
CONGUAGLIO INTERESSI
CONGUAGLIO INTERESSI
CONGUAGLIO OPERAZ. PRONTI TERMINE
CONGUAGLIO RIDENOMINAZIONE TITOLI IN EURO
CONSEGNA PIN
CONTRIBUTO
COSTO ACCESSORIO POLIZZA
COSTO ACCREDITO BONIFICO URGENTE O RILEVANTE
COSTO ACQUISTO DIVISA ESTERA IN FILIALE
COSTO ACQUISTO FORFAIT
COSTO BONIFICI PRIVI IBAN/BIC
COSTO DI INVIO CARNET ASSEGNI

COSTO EMISSIONE COMUNICAZIONE DI LEGGE
COSTO ESTRATTO CONTO SCALARE
COSTO INVIO DENARO SU FLASH PEOPLE
COSTO PER ASSEGNO BANCARIO ADDEBITATO
COSTO PER BONIFICO
COSTO VENDITA DIVISA ESTERA IN FILIALE
CREATED IN ITALIA
CREATED IN ITALIA - ACCREDITO RESO O RECESSO
CREATED IN ITALIA - ADDEBITO RESO O RECESSO
CREATED IN ITALIA - VENDITE
CTV VERSAMENTI SA ESTERNALIZZATI
DISIN. QUOTE PLURI SPI
DISINVEST. QUOTE PLURI
DISINVEST. QUOTE UNI
DISINVESTIMENTO
DIVIDENDO AZIONI EST.
DONAZIONE PREAUTORIZZATA AD ENTE NO PROFIT
DONAZIONE SU SPORTELLO AUTOMATICO
EMISS. COMUNICAZIONE VALUTARIA STATISTICA
EROG. FIN. DIVERSI E PRESTITI PERSONALI
EROGAZIONE FINANZIAMENTI ALL. EXPORT
EROGAZIONE FINANZIAMENTI ALL. IMPORT
EROGAZIONE LIBERALE A VS. FAVORE
ESTINZIONE PARTITA VINCOLATA
ESTINZIONE XME SALVADANAIO
EXPERTA POLIZZA AUTO
FINANZIAMENTO STRUTTURATO OP.PER CONTO AVERE
FINANZIAMENTO STRUTTURATO OP.PER CONTO DARE
GESTIONE DERIVATI
GIRO A SOFFERENZA CAPIT. INIZIALI
GIRO A SOFFERENZE INTER. INIZIALI
GIRO AD ALTRA BANCA SU DISPOSIZIONE CLIENTE
GIRO DA CONTO TRASFERITO
GIRO MORA INIZIALE
GIRO NETTING
GIROCONTO DA CC1000SPAESC
GIROCONTO DA CC1000SPAESO
GIROCONTO ETD CLEARING
GIROCONTO PER ESTINZIONE
GIROCONTO TRAMITE SPORTELLO AUTOMATICO
IMP. DLGS 461/97 (CAPITAL GAIN)
IMPORTI DA RESTITUIRE
IMPOSTA DI BOLLO MANDATO DI REPORTING OTC
INC.DIVERSO ORDINANTE ETD CLEARING
INC.STESSO ORDIN./BENEF.ETD CLEARING

INCASSI DA INTERM.ESTERO ETD CLEARING
INCASSO JIFFYPAY
INCASSO JIFFYPAY
INIZIATIVE TURISTICHE
INTEGRAZIONE OPERAZIONI IN FONDI
INTERESSI BROKER ETD CLEARING
INTERESSI BUONO DI RISPARMIO
INTERESSI DEBITORI CONTEGGIATI AL 31.12
INTERESSI DI MORA
INVEST./DISINVES.AUTOMATICO C.D.P.
INVEST./DISINVES.AUTOMATICO TITOLI
INVEST/DISINVEST. DEPOSITO A TEMPO
INVESTIMENTO/DISINVEST. AUTOMATICO
INVESTIMENTO/DISINVEST. CONTINVEST
INVIO RENDICONT./CONTABILI TITOLI
LIBRETTI ASSEGNI
LIQUIDAZIONE POLIZZA
LIQUIDAZIONE PROVENTI
LIVELLAMENTO NUMERI
MAGGIORAZIONE PER UTILIZZO BIREL/TARGET
MIUR COMP.E SPESE ANNUE ATTIV.SERV.REMOTE
MOVIMENTO XME SALVADANAIO
MOVIMENTO XME SALVADANAIO
NEGOZIAZIONE DIVISA PER ETD CLEARING
PAG.DIVERSO BENEFICIARIO ETD CLEARING
PAG.STESSO ORDIN/BENEFIC. ETD CLEARING
PAGAMENTI DA INTERM.ESTERO ETD CLEARING
PAGAMENTO CANONE TV SU SPORTELLO AUTOMATICO
PAGAMENTO CARTA VISAELECTRON
PAGAMENTO CERTIFICATO DI CONF. AUTO
PAGAMENTO DELEGA F23 VIA INTERNET BANKING
PAGAMENTO DELEGA F23 VIA PHONE BANKING
PAGAMENTO DELEGA F24 SU SPORTELLO AUTOMATICO
PAGAMENTO EFFETTUATO SU POS ESTERO
PAGAMENTO INTERESSI CON VERSAMENTO CONTANTI
PAGAMENTO JIFFYPAY
PAGAMENTO LIQUIDAZIONE POLIZZA
PAGAMENTO MULTA SU SPORTELLO AUTOMATICO
PAGAMENTO POS
PAGAMENTO RATA MUTUO DOMICILIATO
PAGAMENTO RAV TRAMITE INTERNET BANKING
PAGAMENTO RAV VIA TELEFONO
PAGAMENTO TRAMITE POS
PAGAMENTO TRAMITE POS POSTE SPA
PRELEV.VISA ELECTRON SU BANCHE DEL GRUPPO

SOTTOSCR. CON ASSEGNO
SOTTOSCR. CON BONIFICO
SOTTOSCR. CON SWITCH
SOTTOSCR. FONDI/POLIZZE
SOTTOSCR. INC. IMSA
SOTTOSCR. QUOTE PLURI
SOTTOSCR. QUOTE UNI
SOTTOSCR. RID ESTERNE
SOTTOSCRIZIONE QUOTE
SPESE BONIFICO EURO DA PAESE NON UE/SEPA
SPESE BONIFICO EURO VERSO PAESE NON UE/SEPA
SPESE BONIFICO EURO VERSO PAESE NON UE/SEPA
SPESE BONIFICO EURO VERSO PAESE NON UE/SEPA
SPESE BONIFICO EURO VERSO PAESE NON UE/SEPA
SPESE BONIFICO EURO VERSO PAESE NON UE/SEPA
SPESE CASH CONCENTRATION INTERNAZIONALE
SPESE CASH POOLING INTERNAZ.ZERO BALANCE
SPESE DI ACCREDITO BONIFICO IN DIVISA ESTERA
SPESE DI ACCREDITO BONIFICO TRANSFRONTALIERO
SPESE DI SPEDIZIONE RICEVUTA
SPESE EMIS. CERTIFICATO SINGOLO
SPESE EMIS. E/C.-RENDICONTO-COMUNICAZIONI
SPESE EMISSIONE CERT.SINGOLI FONDI
SPESE EMISSIONE E/C-COMUN. ESTERO
SPESE GET MONEY/EXPRESS TO FAMILY
SPESE ISTRUTTORIA E GESTIONE FIDO
SPESE PER ASSEGNO ESTERO INSOLUTO
SPESE PER BONIFICO ESTERO
SPESE PER BONIFICO EURO DA PAESE UE/SEPA
SPESE PER BONIFICO EURO VERSO PAESE UE/SEPA
SPESE PER BONIFICO EURO VERSO PAESE UE/SEPA
SPESE PER BONIFICO EURO VERSO PAESE UE/SEPA
SPESE PER BONIFICO EURO VERSO PAESE UE/SEPA
SPESE PER BONIFICO EURO VERSO PAESE UE/SEPA
SPESE PER BONIFICO EURO VERSO PAESE UE/SEPA
SPESE PER BONIFICO IN DIVISA ESTERA
SPESE PER BONIFICO IN DIVISA ESTERA
SPESE PER BONIFICO IN DIVISA ESTERA
SPESE PER BONIFICO IN DIVISA ESTERA
SPESE PER BONIFICO IN DIVISA ESTERA
SPESE PER BONIFICO IN DIVISA ESTERA
SPESE PER BONIFICO TRANSFRONTALIERO
SPESE PER BONIFICO TRANSFRONTALIERO
SPESE PER BONIFICO TRANSFRONTALIERO
SPESE PER BONIFICO TRANSFRONTALIERO
SPESE PER N... ANTICIPI SBF.

SPESE PER OPERAZIONE ESTERO IN ACCREDITO
SPESE PER OPERAZIONE ESTERO IN ADDEBITO
SPESE PER OPERAZIONI AL 31/3/93
SPESE PER VERSAMENTO CONTANTI E ASSEGNI
SPESE POSTALI PER PAGAMENTO VIA INTERNET
SPESE PRELEVAMENTO
SPESE VERSAMENTO ASSEGNI ESTERI
STORNO ACCR. PROVVIS. EFFETTI SBF
STORNO ACCR.PROVV. ESTINZIONE FATTURE
STORNO ACCR.PROVV.EST.FATT. IN MONTE
STORNO ADD./ACCR. CFA D.L.93 27.05.2008
STORNO BONIFICO EUROPEO UNICO
STORNO CANONE MENS.BASE E SERVIZI AGGIUNTIVI
STORNO CANONE MENSILE
STORNO CANONE MENSILE CARTA DI CREDITO
STORNO CANONE MENSILE TOTALE "LA TUA SCELTA"
STORNO CANONE POS
STORNO COMM.PREL.VISAELECTRON ITALIA/SEPA
STORNO COMM.PREL.CARTA DEBITO ITALIA/SEPA
STORNO COMM.PREL.VISA ELECTRON PAESI NO SEPA
STORNO COMM.PRELIEVO SPORT.AUT.EXTRA SEPA
STORNO COMMISSIONI PER OPERAZIONI CARTACEE
STORNO COMMISSIONI POS ESTERO
STORNO COSTO PER ASSEGNO BANCARIO ADDEBITATO
STORNO IMP. DLGS461/97 CAPITALGAIN
STORNO JIFFYPAY
STORNO OPERAZIONI IN FONDI
STORNO PAGAMENTO POS
STORNO PAGAMENTO POS ESTERO
STORNO PAGAMENTO VISA ELECTRON
STORNO POS ESENTE
STORNO PREL.CARTA DEBITO BANCHE EXTRA SEPA
STORNO PREL.CARTA DEBITO SU BANCHE GRUPPO
STORNO PREL.VISA ELECTRON BANCHE DEL GRUPPO
STORNO PRELEVAMENTO EUROCHEQUE
STORNO PRELIEVO CARTA DEBITO ITALIA/SEPA
STORNO PRELIEVO VISA ELECTRON PAESI NO SEPA
STORNO PRELIEVO VISAELECTRON ITALIA E SEPA
STORNO RATA MUTUO / FINANZIAMENTO
STORNO RIT. OICR ESTERI ART.10-TER L.77/83
STORNO SCRITTURA
STORNO SPESE DI PERIZIA
STORNO XME SALVADANAIO
STRALCIO DPR917/86
STRALCIO PER RINUNCIA AL CREDITO

STRALCIO TOTALE EX ART. 66
TOTALIZZ. ASSEGNI CON MESS. APTS
TRASFERIMENTO INT.DI MORA SU CONTO CORRENTE
TRASFERIMENTO INTERESSI SU CONTO CORRENTE
TRASFERIMENTO SALDO PER CHIUSURA CONTO
VALUTA ESTERA GRANDI UTENTI
VENDITA CERTIFICATI DI DEPOSITO
VENDITA DIVISA A PRONTI